

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 355 del 13 maggio 2026

Definizione dei criteri generali e delle modalità di erogazione dei contributi agli Osservatori locali per il paesaggio aderenti alla Rete regionale. Osservatorio regionale per il paesaggio. L.R. n. 11/2004, art. 45 septies. DGR n. 1040/2023.
[Urbanistica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento, la Giunta regionale definisce le modalità di erogazione dei contributi per l'anno 2026 agli Osservatori locali per il paesaggio aderenti alla Rete regionale per la realizzazione delle attività previste dai rispettivi programmi, approvati dal Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale per il paesaggio, ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato A della DGR n. 1040/2023.

L'Assessore Marco Zecchinato riferisce quanto segue.

La Regione riconosce il paesaggio quale componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, in quanto espressione significativa della diversità del patrimonio culturale e naturale e fondamento dell'identità delle comunità locali. In tale prospettiva, il paesaggio assume un valore non solo ambientale, ma anche sociale, culturale ed economico, incidendo in maniera rilevante sulla qualità della vita e sullo sviluppo sostenibile del territorio.

In coerenza con i principi sanciti dalla Convenzione Europea del Paesaggio, ratificata con Legge del 9 gennaio 2006, n. 14, la Regione considera il paesaggio quale fenomeno culturale dinamico, determinato dal valore che le collettività attribuiscono al proprio territorio. Il carattere del paesaggio, infatti, è il risultato dell'interazione nel tempo tra fattori naturali e azioni antropiche, nonché delle percezioni, delle rappresentazioni e delle pratiche delle comunità che lo abitano.

L'articolo 45 septies della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" ha istituito l'Osservatorio regionale per il paesaggio, con la finalità di promuovere politiche integrate di salvaguardia, gestione e riqualificazione dei paesaggi del Veneto. Successivamente, con Deliberazione della Giunta regionale n. 1040 del 22 agosto 2023, è stata definita una disciplina organica relativa alla composizione e al funzionamento sia dell'Osservatorio regionale sia degli Osservatori locali per il paesaggio.

In tale contesto, gli Osservatori locali per il paesaggio svolgono un ruolo strategico di presidio territoriale, contribuendo all'attuazione diffusa dei principi della Convenzione Europea del Paesaggio e favorendo il coinvolgimento attivo delle comunità locali. Attualmente, la Rete regionale è costituita da otto Osservatori locali, distribuiti in modo uniforme sul territorio regionale, garantendo così una copertura equilibrata e rappresentativa delle diverse realtà paesaggistiche del Veneto.

Gli Osservatori locali aderiscono alla Rete regionale ai sensi dell'art. 45 septies della L.R. n. 11/2004, con l'obiettivo di rafforzare, diffondere ed estendere su scala territoriale i principi di tutela, valorizzazione e gestione sostenibile del paesaggio. L'adesione avviene mediante la sottoscrizione di un apposito Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato A alla DGR n. 1040/2023, che disciplina in modo puntuale gli obblighi, le modalità operative e le tempistiche di attuazione delle attività.

Ai fini del mantenimento dell'adesione alla Rete regionale, gli Osservatori locali sono tenuti, con cadenza triennale, a trasmettere all'Osservatorio regionale una relazione sulle attività svolte, unitamente ad un aggiornato programma di attività, assicurando così continuità, monitoraggio e qualità delle azioni intraprese.

L'art. 8 dell'Allegato B alla DGR n. 1040/2023 prevede che "La Regione del Veneto, sulla base della disponibilità di bilancio, può erogare contributi agli osservatori locali aderenti alla rete, anche sotto forma di rimborso spese, finalizzate alla realizzazione delle attività previste all'art. 45 septies della L.R. 23 aprile 2004, n. 11".

Le attività programmate dagli Osservatori locali rivestono un rilevante interesse pubblico, in quanto comprendono iniziative di studio, ricerca, divulgazione e promozione dei valori paesaggistici, nonché percorsi di formazione e sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza e al sistema educativo. Tali azioni contribuiscono a consolidare una cultura diffusa del paesaggio, favorendo la partecipazione attiva delle comunità e la consapevolezza del valore dei territori.

Al fine di sostenere in maniera concreta ed efficace tali attività, si ritiene opportuno destinare un finanziamento complessivo pari a Euro 40.000,00, da ripartire in parti uguali tra gli Osservatori locali che presenteranno domanda e risulteranno in possesso dei requisiti previsti. Il contributo è finalizzato a supportare l'attuazione dei programmi di attività approvati dal Comitato Scientifico dell'Osservatorio regionale per il paesaggio di cui all'art. 3 dell'Allegato A della DGR n. 1040/2023, garantendo così coerenza e qualità degli interventi.

La richiesta di contributo dovrà essere presentata dagli Osservatori locali, per il tramite dell'Ente capofila, alla Direzione Pianificazione Territoriale entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

I rapporti tra la Regione del Veneto e gli Enti capofila saranno disciplinati da appositi Accordi, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo lo schema di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

L'erogazione del contributo avverrà a titolo di rimborso delle spese sostenute, previa presentazione, entro il 31 dicembre 2026 come definito nello schema di Accordo di cui all'**Allegato A**, sopra indicato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di una relazione illustrativa delle attività realizzate nel corso dell'anno 2026 e della relativa rendicontazione.

Potranno accedere al contributo esclusivamente gli Osservatori locali il cui programma triennale o biennale sia stato preventivamente approvato dal Comitato Scientifico.

Sul punto si rappresenta che, come previsto dall'art. 8 dell'Allegato A della DGR n. 1040/2023, dal 1° gennaio 2025 ha preso avvio la nuova fase triennale delle attività degli Osservatori e della Rete e pertanto tutti gli Osservatori allora esistenti hanno presentato un programma triennale delle attività per il periodo 2025-2027.

Dal 2026 ha aderito alla Rete regionale degli Osservatori locali per il paesaggio anche l'Osservatorio locale per il paesaggio della Riviera del Brenta, che ha sottoscritto l'Accordo di collaborazione di cui alla DGR n. 1040/2023 e ha presentato il relativo programma di attività. Tale programma, in fase di prima applicazione e al fine di allinearne la scadenza a quella degli Osservatori locali già esistenti, ha durata biennale (2026-2027).

Potranno pertanto presentare domanda di contributo sia gli Osservatori locali dotati di programma triennale 2025-2027 preventivamente approvato dal Comitato Scientifico, che l'Osservatorio locale dotato di programma biennale 2026-2027 preventivamente approvato dal Comitato Scientifico.

Con successivo Decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale sarà approvato l'elenco degli Osservatori locali ammessi al contributo, sulla base delle domande pervenute nei termini e della verifica dei requisiti richiesti.

Si ritiene quindi di approvare i seguenti criteri per l'accesso ai contributi da parte degli Osservatori locali che aderiscono alla Rete regionale di cui alla L.R. n. 11/2004, nonché le modalità per erogarli:

- possono accedere ai contributi per l'anno 2026 gli Osservatori locali il cui programma delle attività, triennale o biennale, sia già stato approvato dal Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale per il paesaggio alla data di approvazione del presente provvedimento;
- ciascun Osservatorio locale, per il tramite dell'Ente capofila, dovrà presentare istanza alla Direzione Pianificazione Territoriale entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento di Giunta regionale nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto;
- l'elenco degli Osservatori locali ammessi al contributo verrà approvato con Decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale;
- lo stanziamento di Euro 40.000,00 verrà suddiviso in parti uguali tra gli Osservatori locali aventi diritto, che sono in regola con l'adesione alla Rete regionale di cui alla L.R. n. 11/2004, art. 45 septies;
- i rapporti tra la Regione del Veneto e gli Enti capofila, ai fini dell'erogazione del contributo, saranno regolati da uno specifico Accordo ex art. 15 della L. n. 241/1990 di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

L'importo massimo delle obbligazioni è determinato in Euro 40.000,00 per l'anno 2026 e la copertura finanziaria della spesa è disposta a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 104057 "Azioni regionali a favore dell'Osservatorio regionale per il paesaggio - Trasferimenti correnti (art. 45 septies L.R. n. 11/2004)" del Bilancio di previsione 2026-2028, per l'Esercizio 2026.

Si incarica il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale della sottoscrizione degli Accordi ex art. 15 della L. n. 241/1990 di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché di apportare eventuali modifiche non sostanziali nell'interesse dell'Amministrazione regionale.

Si dà atto che la Direzione Pianificazione Territoriale, a cui è assegnato il suddetto capitolo, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", in particolare l'art. 15;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", in particolare l'art. 23, comma 1, lett. d);

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "*Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione*";

VISTA la Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio*";

VISTA la Legge regionale 10 aprile 2026, n. 2 "*Legge di stabilità regionale 2026*";

VISTA la Legge regionale 10 aprile 2026, n. 3 "*Collegato alla legge di stabilità regionale 2026*";

VISTA la Legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 "*Bilancio di previsione 2026-2028*";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1040 del 22 agosto 2023 "*Approvazione della disciplina per la composizione, il funzionamento dell'Osservatorio regionale per il paesaggio e degli Osservatori locali per il paesaggio (art. 133, D.Lgs. 42/2004 e art. 45 septies L.R. 11/2004)*";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 9 aprile 2026, n. 219 "*Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2026-2028*";

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 3 del 15 aprile 2026 "*Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028*";

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare i seguenti criteri per l'anno 2026 per accedere ai contributi a favore degli Osservatori locali che aderiscono alla Rete regionale di cui alla L.R. n. 11/2004, nonché le modalità per erogarli:
 - ◆ possono accedere ai contributi per l'anno 2026 gli Osservatori locali il cui programma delle attività, triennale o biennale, sia già stato approvato dal Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale per il paesaggio alla data di approvazione del presente provvedimento;
 - ◆ ogni Osservatorio locale, per il tramite dell'Ente capofila, dovrà presentare istanza alla Direzione Pianificazione Territoriale entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento di Giunta regionale nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto;
 - ◆ l'elenco degli Osservatori locali che avranno presentato la richiesta entro il termine prescritto e che soddisfano i requisiti richiesti, verrà approvato con Decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale;
 - ◆ lo stanziamento di Euro 40.000,00 verrà suddiviso in parti uguali tra gli Osservatori locali aventi diritto, che sono in regola con l'adesione alla Rete regionale di cui alla L.R. n. 11/2004, art. 45

septies;

- ◆ i rapporti tra la Regione del Veneto e gli Enti capofila, ai fini dell'erogazione del contributo, saranno regolati da uno specifico Accordo ex art. 15 della L. n. 241/1990 di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di approvare lo schema di Accordo ex art. 15 della L. n. 241/1990 di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra la Regione del Veneto e l'Ente capofila dell'Osservatorio locale per il paesaggio per la realizzazione delle attività sul paesaggio per l'anno 2026, di cui all'art. 45 septies della L.R. 11/2004;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale della sottoscrizione dell'Accordo di cui al punto 3 e di autorizzarlo ad apportare al medesimo schema di Accordo eventuali modifiche non sostanziali nell'interesse dell'Amministrazione regionale;
5. di determinare in Euro 40.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà, con propri atti, il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 104057 "Azioni regionali a favore dell'Osservatorio regionale per il paesaggio - Trasferimenti correnti (art. 45 septies L.R. n. 11/2004)" del Bilancio di previsione 2026-2028;
6. di dare atto che la Direzione Pianificazione Territoriale, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
7. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale dell'esecuzione del presente atto;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d), dell'art. 26 e dell'art. 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



SCHEMA DI ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990

PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' SUL PAESAGGIO
DA PARTE DEGLI OSSERVATORI LOCALI PER IL PAESAGGIO
ADERENTI ALLA RETE REGIONALE
ANNO 2026



7a1834fa



SCHEMA DI ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 241/1190
RELATIVO ALLA COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO
E (denominazione dell'ente capofila) ENTE CAPOFILA DELL'OSSERVATORIO
PER IL PAESAGGIO (denominazione dell'Osservatorio locale)
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' SUL PAESAGGIO

TRA

La **Regione del Veneto – Direzione Pianificazione Territoriale** con sede legale in Venezia, Dorsoduro 30123, codice fiscale 80007580279 Partita IVA 02392630279 (di seguito anche denominata “Regione”), che interviene nel presente atto nella persona del (nome, cognome e qualifica) nato a il, codice fiscale, Deliberazione della Giunta regionale (numero delibera e data);

E

(denominazione dell'ente capofila), Ente Capofila dell'Osservatorio per il paesaggio (denominazione dell'Osservatorio locale), con sede legale in ..., via/viale, codice fiscale, Partita IVA ... (di seguito denominata “Ente capofila”), rappresentata dal (nome, cognome e qualifica) congiuntamente le Parti;

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1991, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima Legge;
- l'art. 15 sopra citato, prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico, ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;
- per pubbliche amministrazioni si intendono non solo quelle individuate all'art. 1, comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 ma anche gli enti pubblici di cui all'elenco ISTAT del conto economico consolidato previsto dall'articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- inoltre, l'art. 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990 prevede che “a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, lettera q-bis), del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi”;

Premesso altresì che:

- l'art. 8 dell'Allegato B alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1040 del 22 agosto 2023 prevede che: “La Regione del Veneto, sulla base della disponibilità di bilancio, può erogare contributi agli Osservatori locali aderenti alla rete, anche sotto forma di rimborso spese, finalizzate alla realizzazione delle attività previste all'art. 45 septies della L.R. 23 aprile 2004, n. 11”;
- con Deliberazione della Giunta regionale (numero delibera e data) sono stati approvati i criteri generali e modalità di erogazione dei contributi agli Osservatori locali per il paesaggio aderenti alla Rete regionale, ed in particolare, per lo svolgimento delle attività elencate nei programmi degli Osservatori locali è stato previsto, nel 2026, un importo complessivo di € 40.000,00, da suddividere in parti uguali tra gli Osservatori locali che fanno richiesta;
- con la stessa Deliberazione è stata stabilita l'erogazione del contributo per ogni Osservatorio locale che ha presentato richiesta nei termini, in regola con l'adesione alla Rete regionale, il cui programma sia stato approvato dal Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale per il paesaggio;



CONSIDERATO CHE

- lo scopo dell'Accordo è rivolto a realizzare un interesse pubblico comune alle Amministrazioni coinvolte;
- l'Accordo viene sottoscritto esclusivamente tra Amministrazioni pubbliche senza la partecipazione di soggetti privati;
- le Parti esprimono un reciproco interesse alla stipula del presente accordo ed in particolare per la Regione esiste la necessità di promuovere lo svolgimento di attività in materia di paesaggio, per l'Osservatorio locale per il paesaggio (*denominazione dell'Osservatorio locale*) risulta utile avvicinare, rafforzare ed estendere i principi della Convenzione Europea del Paesaggio al proprio territorio;
- l'Osservatorio locale per il paesaggio (*denominazione dell'Osservatorio locale*) risulta essere tra gli Osservatori che soddisfano i requisiti in premessa.

Pertanto, l'interesse suindicato può qualificarsi come interesse comune ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990;

VISTI

- la richiesta del Comune di (*denominazione ente capofila*), Ente capofila dell'Osservatorio locale per il paesaggio (*denominazione dell'Osservatorio locale*), trasmessa con nota (data e numero di protocollo), acquisita agli atti della Regione (data e numero di protocollo regionale);
- il Decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale (numero e data del Decreto) con il quale è stata approvato l'elenco degli Osservatori locali per il paesaggio ammessi al contributo regionale, nonché l'importo assegnato ad ogni singolo Osservatorio locale, sulla base delle richieste pervenute;

Tutto ciò premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 – Oggetto e attività

1. Con il presente Accordo di collaborazione, la Regione e l'Osservatorio locale per il paesaggio (*denominazione dell'Osservatorio locale*) si impegnano a realizzare quanto previsto dal presente accordo.
2. Nello specifico, gli impegni assunti sono:
 - la Regione si obbliga a trasferire all'Ente capofila dell'Osservatorio locale per il paesaggio l'importo di euro (*inserire l'importo*) quale contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Osservatorio per lo svolgimento delle attività previste dal Programma, previa verifica della documentazione presentata inerente le spese suddette;
 - l'Osservatorio locale per il paesaggio si obbliga a svolgere le attività previste nel Programma delle attività, approvato in data (*indicare la data di approvazione da parte dell'Osservatorio regionale*).
L'Osservatorio locale per il paesaggio si impegna inoltre a trasmettere, via PEC, entro la data del 31 dicembre 2026 la seguente documentazione:
 - a) una relazione che illustri le attività svolte dall'Osservatorio locale nell'anno 2026, oggetto del presente contributo, evidenziando che le stesse sono previste dal Programma delle attività approvato;
 - b) la rendicontazione completa delle spese sostenute dall'Osservatorio locale, per le attività previste dal sopra citato programma, distinte per singole attività e voci di costo, allegando copia dei giustificativi delle spese rendicontate (fatture, ricevute o documento contabile equivalente), nonché copia delle quietanze dei pagamenti delle spese riferite alla quota di contributo da erogare, avvenuti con metodi tracciabili.Eventuali richieste di proroga del termine di rendicontazione sopra riportato devono essere motivate dal beneficiario, prima della scadenza della rendicontazione, via PEC alla Direzione Pianificazione Territoriale, comunque non oltre il 31 gennaio 2027.



L'Osservatorio locale per il paesaggio infine è consapevole che la mancata trasmissione della documentazione, entro il termine del 31 gennaio 2027, comporta la decadenza dal diritto alla liquidazione del contributo.

Art. 2 – Impegni delle Parti

1. In ossequio al principio di leale collaborazione le Parti si impegnano, in conformità ai propri ordinamenti, a dare piena attuazione al presente Accordo.
2. Ogni eventuale modifica a quanto previsto dovrà essere concordata dalle Parti in forma scritta.
3. Le Parti collaboreranno affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato e si impegnano a dare immediata comunicazione, l'una all'altra, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Art. 3 – Durata

1. L'Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata corrispondente al tempo necessario per lo svolgimento delle attività previste dal programma, comunque non oltre il 31 dicembre 2026 salvo quanto previsto nel successivo articolo 7.
Il presente Accordo si intende sottoscritto alla data di apposizione dell'ultima firma digitale/elettronica.
2. Eventuali proroghe dovranno essere concordate tra le parti e formalizzate entro 2 mesi dalla scadenza attraverso apposita comunicazione scritta.

Art. 4 – Impegni finanziari

1. La Regione del Veneto, come stabilito dalla Deliberazione della Giunta regionale (numero e data del provvedimento), si impegna a contribuire alle attività, oggetto del presente accordo, con un importo complessivo di euro (inserire *l'importo*), approvato con Decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale (numero e data del Decreto), a titolo di rimborso delle spese sostenute dal (*indicare l'ente capofila*), Ente capofila dell'Osservatorio per il paesaggio (denominazione Osservatorio), per le attività previste dal presente Accordo.
2. L'importo di cui sopra è riconosciuto a titolo di rimborso spese senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.

Art. 5 – Responsabili di attuazione dell'Accordo

1. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente Accordo, la Regione indica quale referente il (nome, cognome e qualifica).
2. Per il (*indicare l'ente capofila*), Ente capofila dell'Osservatorio per il paesaggio (denominazione Osservatorio), le attività saranno coordinate e supervisionate dal (nome, cognome e qualifica).

Art. 6 – Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a far sì che, nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'altra Parte, di cui vengano eventualmente in possesso nello svolgimento del presente Accordo, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
2. Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e categorie particolari di dati personali conformemente alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il Decreto Legislativo n. 196/2003 – come modificato dal



Decreto Legislativo n. 101/2018 entrato in vigore il 19 settembre 2018 – nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante).

3. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Art. 7 – Recesso e risoluzione

1. Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente accordo di cooperazione con un preavviso scritto di almeno giorni.
[le Parti devono concordare come sviluppare questa clausola]
2. Qualora sopravvengano mutamenti normativi che, incidendo sull'oggetto del presente accordo di cooperazione, rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, l'Accordo potrà essere risolto anticipatamente.

Art. 8 – Foro competente per le controversie

1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'Autorità giudiziaria competente.
2. L'Autorità giudiziaria competente è il Giudice amministrativo quale giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 9 – Norme applicabili

1. Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice Civile.
2. Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la **Regione del Veneto**

Venezia, li

(nome, cognome e qualifica)

Per l'**Ente capofila dell'Osservatorio locale per il paesaggio** (denominazione dell'Osservatorio locale)

(luogo), li

(nome, cognome e qualifica)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

